

Giovedì 30 Luglio 1998

alle ore 9,30 e 16,30

440^a e 441^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* SENESE (*Relazione orale*). **(3439)**
2. Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore* PAPINI. **(3299)**

II. Discussione delle mozioni nn. 203 e 294 sulla provincia di Viterbo (*testi allegati*)

III. Interpellanza e interrogazioni sul carcere di Favignana (*testi allegati*)

IV. Esame del documento:

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Giovanni Prandini nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Signani, Ezio Cartotto e Giuseppe Pizzone, per il reato di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale

(Doc. IV-bis. n. 27)

MOZIONI SULLA PROVINCIA DI VITERBO

BONATESTA, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MAGNALBÒ, PACE, VALENTINO, BEVILACQUA. – Il Senato, (1-00203)
(17 febbraio 1998)

premessò:

che il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, all'articolo 2, testualmente recita: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.

2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:

a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993;

b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio-economiche e fisico-ambientali tra cui quelle previste ai fini dell'Obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.

3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovrà tenere conto della necessità di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima»;

che l'applicazione alla provincia di Viterbo è di particolare importanza viste le considerazioni che seguono: attualmente, in base alle delibere del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) del 13 dicembre 1979 e del 6 aprile 1983, sono considerati svantaggiati i territori di 58 comuni su 60 della provincia di Viterbo, con l'eccezione di Montalto di Castro e Tarquinia, unici comuni della provincia che si affacciano sul mare; tale classificazione fu eseguita con sovrapposizione ragionata di varie norme quali il decreto di attuazione del primo Piano verde, la direttiva n. 268 sui territori montani, la legge n. 614 del 1966 recante «Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale»;

che tale sovrapposizione portò ad escludere i comuni rivieraschi sopra richiamati, i quali, pur rientranti nelle previsioni di cui alla legge n. 614 del 1966, non furono considerati appartenere alla classificazione di collina svantaggiata, cui si ispirava la delibera del CIPAA ed in palese contrasto con l'inserimento dei comuni rivieraschi contermini di Civitavecchia e Capalbio ricadenti nelle province di Roma e Grosseto;

che tale situazione ha, di fatto, creato i presupposti per profonde ripercussioni negative sull'economia locale, già seriamente colpita dalle

ricadute occupazionali ed ambientali della costruzione e del prossimo esercizio della centrale elettrica di Montalto di Castro; infatti il polo energetico laziale, incentrato sulle due centrali di Civitavecchia e su quella citata di Montalto di Castro, concentra i propri effetti ambientali principalmente sui due comuni indicati, con ricadute negative sull'economia agricola e turistica;

che ove i benefici della legge n. 537 del 1993 venissero riservati unicamente ai territori dei comuni ricompresi nell'Obiettivo 5b citato nel Viterbese verrebbe interessato un territorio pari al 39 per cento della superficie agricola utile provinciale, ospitante non più del 27 per cento della popolazione residente; infatti pur essendo 30 i comuni ricompresi nell'obiettivo 5b si tratta di tutte le realtà locali più piccole;

considerato:

che la provincia di Viterbo è composta da 60 comuni i quali, pur presentando una consistente differenziazione dal punto di vista geografico, sono di fatto accomunati dalla prevalenza di un'economia agraria che - tranne in alcuni casi - presenta grosse difficoltà ad intraprendere un deciso processo di riconversione e/o riqualificazione economica;

che in passato, inoltre, la provincia di Viterbo ha sofferto per la presenza spesso ingombrante della capitale, che ha catalizzato l'attenzione del legislatore regionale per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti connessi con lo sviluppo di determinate zone;

che l'esclusione del territorio provinciale dai benefici previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno in territori confinanti e contermini, inoltre, ha costituito l'essenziale motivazione del quasi assente sviluppo industriale e con ripercussioni anche attuali, quale la totale esclusione dai benefici di cui all'obiettivo 1 della CEE;

che lo stratificarsi di fattori storici ed economici diversi, cui deve aggiungersi anche l'effetto sfavorevole di circostanze contingenti, ha fatto sì che a livello legislativo l'inquadramento socio-economico provinciale si presenti, ad oggi, in modo assai differenziato e spesso incoerente;

tenuto conto:

che la legge n. 614 del 1966, recante «Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale», e la delibera del CIPE che ha individuato le zone depresse in base a specifici criteri selettivi hanno riconosciuto a ben 58 comuni su 60 totali la qualifica di territorio depresso;

che i parametri utilizzati per la definizione di tali zone erano stati i seguenti: depauperamento delle forze di lavoro derivante o da invecchiamento della popolazione o da fenomeni di esodo; livelli di reddito *pro capite* inferiori alla media nazionale; bassi livelli di produttività dovuti a problemi di riconversione dell'agricoltura o ad un insufficiente sviluppo delle attività industriali;

che, pur essendo trascorsi oltre 30 anni dall'individuazione delle aree in oggetto, si registra ancora, per l'intera provincia, la rispondenza ai parametri descritti;

che anche la legge n. 183 del 1976, che ha individuato le zone insufficientemente sviluppate in base alla difficoltà di riconversione agricola e, conseguentemente, al basso numero di addetti all'attività manifatturiera, ha riconosciuto all'area oggetto di studio i requisiti di am-

missibilità per ben 48 comuni, trascurando il comprensorio di Civita Castellana per la nota attività dell'industria ceramica;

che in sede di Comunità economica europea, allo scopo di intraprendere azioni coordinate per lo sviluppo e il successivo rafforzamento della coesione economica tra gli Stati membri, sono stati individuati degli obiettivi generali di intervento, da perseguire con il supporto dei fondi strutturali (FSE, FESR, FEOAG-sezione orientamento) e degli altri strumenti finanziari della Comunità;

che tali obiettivi, diversificati in base ai temi prioritari di intervento sanciti nel trattato istitutivo della Comunità europea (articolo 130A e 130B), sono i seguenti:

Obiettivo 1 – Adeguamento economico delle regioni in ritardo di sviluppo (Mezzogiorno);

Obiettivo 2 – Riconversione economica delle zone a declino industriale;

Obiettivo 3 – Lotta alla disoccupazione di lunga durata, inserimento professionale dei giovani e integrazione delle persone che rischiano di essere escluse dal mercato del lavoro;

Obiettivo 4 – Adattamento dei lavoratori ai mutamenti e all'evoluzione dei sistemi di produzione mediante misure preventive contro la disoccupazione;

Obiettivo 5a – Adeguamento delle strutture agricole e della pesca nell'ambito della riforma della Politica agricola comune;

Obiettivo 5b – Diversificazione economica delle zone rurali vulnerabili;

che il fatto che la provincia di Viterbo sia stata interessata solo nell'ambito dell'Obiettivo 5b, in cui rientrano appena 30 comuni, risulta particolarmente penalizzante; infatti, il legislatore nazionale, nell'ottica di un processo di adeguamento istituzionale in tema di misure volte al sostegno delle zone in ritardo di sviluppo (ai sensi dell'articolo 130B del trattato istitutivo della CEE), ha stabilmente assunto a riferimento geografico per l'individuazione delle zone ammesse alle agevolazioni fiscali ed agli incentivi finanziari di diversa natura le aree di interesse comunitario, anche graduando – laddove previsto – la misura dei benefici in discorso diversamente in base all'inserimento dei territori nazionali nelle aree degli Obiettivi 1, 2 e 5b, tutto ciò prescindendo totalmente dalla delimitazione delle zone depresse e/o insufficientemente sviluppate già precedentemente definite dallo stesso legislatore nazionale;

che per essere ammessi all'Obiettivo 5b il regolamento-quadro prevede un criterio generale: il basso livello di sviluppo socio-economico, cui si aggiungono tre criteri principali, dei quali almeno due devono essere contestualmente soddisfatti: tasso elevato di occupazione agricola; basso livello di reddito agricolo; bassa densità di popolazione e/o considerevole tendenza allo spopolamento;

che con particolare riferimento alla situazione della provincia di Viterbo si evidenzia quanto segue: dal censimento del 1991 – e fino al dicembre 1996 – è risultato che la popolazione residente in detta provincia ha registrato un aumento del 4,36 per cento; tale incremento demografico è esclusivamente addebitabile al saldo migratorio che, contrariamente al saldo naturale, ha fatto registrare un segno positivo per tutto l'ultimo decennio; le variazioni più consistenti si individuano per i co-

muni confinanti con la provincia di Roma dove l'incremento è dovuto soprattutto al trasferimento di residenza degli abitanti della capitale; l'attrattiva demografica della provincia, purtroppo, interessa soprattutto fasce di popolazione anziana: tale fenomeno è sottolineato dalla distribuzione per classi di età della popolazione provinciale, che evidenzia un netto declino della percentuale giovanile;

che in riferimento agli indici socio-economici è stato rilevato che il reddito *pro capite* della provincia di Viterbo nel 1992 era di 19.244.600 lire, notevolmente inferiore alla media nazionale; lo stesso dato nel 1994 è stato di 19.405.000 lire e, oltre ad aver evidenziato un aumento pari appena allo 0,01, di gran lunga inferiore a quanto registrato per l'inflazione nel periodo 1992-94 (+8,4 per cento), ha continuato ad allontanarsi dal reddito *pro capite* medio nazionale;

che, a dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola della provincia, si riportano i risultati riguardanti la percentuale di occupati relativi all'agricoltura secondo la rilevazione Istat delle forze lavoro del 1996: percentuale di occupati in agricoltura sul totale (Istat 1996): Viterbo 19,8 per cento, Lazio 4,5 per cento, Italia 7 per cento;

che per l'analisi delle variabili occupazionali si possono citare i dati dell'ufficio provinciale del lavoro, da cui emerge che dal dicembre 1992 al dicembre 1996 si è verificato un aumento dei disoccupati (comprendendo quelli già occupati e quelli in cerca di primo lavoro) del 39,06 per cento, passando dalle 21.796 alle 30.309 unità;

che il settore che ha registrato l'aumento più consistente è quello relativo all'agricoltura, mentre il settore industriale ha evidenziato un incremento solo per i disoccupati già occupati; tale dato riveste una particolare significatività, considerando il bacino di crisi dell'area di Montalto di Castro che, a seguito della chiusura del cantiere della centrale elettrica, ha provocato la cessazione, il fallimento ed il ridimensionamento di diverse imprese industriali, la cui attività era indotta dalla centrale stessa;

che anche le ore di cassa integrazione guadagni hanno registrato negli anni 1995 e 1996, rispettivamente, un aumento del 78,3 per cento e del 75,9 per cento,

impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti volti all'inserimento dell'intera provincia di Viterbo nelle «Zone svantaggiate in relazione alle condizioni socio-economiche e fisico-ambientali» (lettera *b*, comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 146 del 1997), anche in relazione «alla necessità di graduare gli impatti delle possibili ripercussioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima»;

a verificare se nell'intera regione Lazio vi siano situazioni analoghe di zone svantaggiate e recanti i rischi di profonde ripercussioni negative in ambito agricolo, economico e socio-ambientale e suscettibili della destinazione del complesso di agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge n. 537 del 1993.

CAPALDI, SALVI, BARBIERI, SCIVOLETTO, PIATTI, FALOMI, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO. – Il Senato,
premessò:

(1-00294)
(29 luglio 1998)

che l'intera provincia di Viterbo è stata individuata con decreto del Ministero del lavoro del 14 marzo 1995 tra le aree che presentano un rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro;

che l'intero assetto di sviluppo della Tuscia è collegato alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali, favorendo la vocazione turistica o prevedendo il rilancio e la nascita di tre poli industriali (Civita Castellana, Viterbo, Montalto di Castro);

che per l'intera economia dell'area assume un valore fondamentale il comparto agricolo che impegna il 19,8 per cento degli occupati e che risulta non solo compatibile ma strategico per una nuova fase di sviluppo;

che l'intera provincia di Viterbo ha tutte le caratteristiche per poter rientrare nel nuovo Obiettivo 2 (che unificherà l'ex Obiettivo 2 per il declino industriale, l'ex Obiettivo 5b per il declino agricolo e gli interventi delle zone urbane degradate e dipendenti dalla pesca) secondo le indicazioni della Commissione europea ed i parametri determinati per le aree rurali;

che l'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, prevede una nuova classificazione delle aree svantaggiate;

che attualmente risultano esclusi da tale individuazione due soli comuni della provincia di Viterbo: Tarquinia e Montalto di Castro;

che i comuni di Montalto di Castro e Tarquinia sono stati individuati quali territori interessati da futuri contratti d'area,

impegna il Governo, nell'ambito di una corretta azione di programmazione e riequilibrio, ad adottare gli opportuni provvedimenti, affinché l'intera provincia di Viterbo sia inserita nelle zone svantaggiate che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Impegna altresì il Governo, verificati i parametri determinati dalle indicazioni della Commissione europea per il nuovo Obiettivo 2, a determinare l'accesso dell'intera provincia di Viterbo tra le aree rurali eleggibili al nuovo Obiettivo.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI SUL CARCERE DI FAVIGNANA

Interpellanza

FIGURELLI, SALVI, MANCONI, PIERONI, MARINO, SALVATO, ROBOL, BARRILE, BATTAFARANO, BERTONI, BESOSTRI, BISCARDI, BOCO, BONFIETTI, CALVI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, CORTIANA, D'ALESSANDRO PRISCO, DE LUCA Athos, DE ZULUETA, DIANA Lorenzo, FERRANTE, GAMBINI, GIOVANELLI, LOMBARDI SATRIANI, LUBRANO di RICCO, MANCONI, MASULLO, PAGANO, PARDINI, PAROLA, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SARTO, SCIVOLETTO, SQUARCIALUPI, STANISCIÀ, TAPPARO, VELTRI, MONTAGNINO. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, dell'ambiente, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Per conoscere:

(2-00545)
(30 aprile 1998)

quali siano le scelte che il Governo ha fatto, o intenda compiere, affinché le risorse proprie di Favignana possano essere a pieno valorizzate e gli strumenti del suo piano paesistico territoriale e della sua riserva marina possano essere a tale scopo utilizzati nel modo migliore, secondo un progetto contraddistinto dagli obiettivi indicati nella interrogazione 3-01486 del 9 dicembre 1997 (dei senatori Figurelli, Salvi, Bertoni, Scivoletto, Barrile, Corrao, Diana Lorenzo, Battafarano, Tapparo, Lombardi Satriani, Pardini, Calvi, Besostri, Bonfietti, Fassone, Smuraglia, Pagano, Biscardi, Masullo, De Zulueta, Veltri, De Guidi, Occhipinti, ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e di grazia e giustizia), e, pertanto, alternativo ad un'opera pubblica tanto dannosa quanto inutile quale è il megacarcere, opera concepita negli anni '80, ben prima di quel decreto che ha liberato le isole dell'Asinara e di Pianosa dalla condanna ad esser luogo di pena e che ha concepito la dismissione di quei penitenziari, da poco completata, secondo ragioni e fini da cui discriminare ed escludere ora l'isola di Favignana è incomprensibile;

se gli elementi costitutivi del progetto alternativo indicati nella citata interrogazione e, in particolare, il riferimento alla battaglia delle Egadi e la opportunità di costruire a Favignana una stazione di archeologia sottomarina non meritino quella attenta riconsiderazione e quell'apprezzamento nuovo che sono imposti da tre fatti recenti:

- 1) il ritrovamento nelle acque di Levanzo di nove ancore di bronzo;
- 2) la scoperta nel Canale di Sicilia del Satiro danzante, un eccezionale reperto dell'arte antica che si è già accertato possa aprire prospettive di nuovi e assai importanti ritrovamenti;

3) l'approvazione da parte del Consiglio regionale dei beni culturali della Sicilia di un progetto esecutivo redatto dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani: il «Progetto di restauro dell'ex stabilimento Florio di Favignana e di adattamento ad attività culturali», che merita il concorso dell'Unione europea, prevede 35 miliardi di lavori, e, per un primo lotto funzionale di lire 22.438.000.000, è stato inserito nell'elenco delle opere da proporre al finanziamento possibile con la rimodulazione degli stanziamenti della legge n. 64 del 1986 (oltre al grande museo della tonnara e alle attrezzature e alla biblioteca specialistica del centro studi dell'ambiente marino legato alla riserva marina – un *antiquarium*, articolato in tre sezioni, preistorica, ellenistico-romana, tardo antica e medievale –, nel progetto è prevista una stazione di archeologia sottomarina, dotata dello spazio espositivo per i reperti, di un laboratorio per il trattamento dei relitti in legno che si recupereranno dai fondali delle Egadi, delle attrezzature idonee al loro restauro, di una scuola di archeologia subacquea dove la didattica sia legata alla ricerca e all'opera di conservazione e di restauro);

se i Ministri non ritengano di dover confermare con la necessaria urgenza l'orientamento già pubblicamente espresso nel comunicato stampa del Ministero dei lavori pubblici del 23 dicembre 1997: «L'onorevole Gianni Mattioli, sottosegretario ai Lavori pubblici, ha ricevuto oggi il presidente della provincia di Trapani Carmelo Spitaleri. L'incontro ha riguardato la costruzione del nuovo carcere di Favignana che dovrebbe sorgere in una zona di particolare interesse archeologico e ambientale dell'isola. Il presidente della provincia ha dichiarato la propria contrarietà a tale realizzazione che – assieme al danno ambientale – pregiudicherebbe in maniera irreversibile le principali vocazioni economiche dell'isola legate al turismo e alla pesca. Il sottosegretario onorevole Gianni Mattioli ha condiviso l'esigenza di impedire che un nuovo megacarcere comprometta il futuro delle Egadi, ritenendo necessaria una immediata verifica del progetto, con la ricerca di soluzioni alternative quali la ristrutturazione dell'attuale casa di detenzione nell'isola. L'onorevole Mattioli ha anche assicurato la propria attenzione per la salvaguardia dei diritti delle guardie carcerarie in servizio a Favignana. Soluzioni all'economia dell'isola possono giungere invece dalla gestione, da parte della provincia e delle associazioni dei pescatori, della Riserva Marina anche con la costituzione di una stazione di archeologia marina nonchè con il recupero dell'antica tonnara "Florio"»;

se siano state effettuate, e con quale esito, la «immediata verifica del progetto» e la «ricerca di soluzioni alternative» che il citato comunicato stampa del Ministero dei lavori pubblici annunciava;

se la necessaria conferma che si chiede del citato orientamento del Governo non debba far piena chiarezza sulle ragioni di una duplice pubblica smentita che di fatto ne è stata data:

a) la prima volta, il 9 gennaio 1998, dalle dichiarazioni del direttore generale del Ministero di grazia e giustizia, dottor Margara, il quale, in una riunione da lui organizzata e tenuta presso il comune di Favignana, avrebbe affermato, secondo quanto ha riferito la stampa locale, la determinazione a costruire nell'isola un nuovo penitenziario,

ancorchè, come egli stesso lo avrebbe definito, «peggiore di quelli esistenti ed estraniante»;

b) la seconda volta, il 20 marzo 1998, dalle «informazioni pervenute dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» riferite nell'Aula del Senato dal sottosegretario Ayala come la «base» della risposta del Governo alla interrogazione 4-08691 del 2 dicembre 1997, divenuta poi 3-01673, dei senatori De Luca Athos e Lubrano di Ricco;

per quali ragioni in questa smentita la costruzione del megacarcere sembri essere presentata ignorando (o coprendo?) vizi che si dovrebbe non ignorare nè coprire, i vizi che segnano la storia della gara e degli affidamenti-riaffidamenti dell'opera alle imprese aggiudicatrici, e che inficiano la «convenzione n. 4466 stipulata il 26 giugno 1997 tra il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e l'associazione temporanea tra le imprese Italiana costruzioni e Tosi Ezio & C», e firmata da Sturiale, viceprovveditore alle opere pubbliche, e da Navarra, presidente del consiglio di amministrazione della Italiana Costruzioni, capogruppo della associazione temporanea di imprese;

se si intenda verificare questi vizi, individuarne le ragioni e gli autori, riferirne in Parlamento, al fine di riparare ad essi e ripristinare la legalità, e, in particolare, se si intenda verificare se è vero – e come, e per responsabilità di chi, sia stato possibile – che la convenzione:

1) omette di citare, e apertamente contraddice, il vincolo di legge su tutta l'isola di Favignana e sull'intero arcipelago delle Egadi, apposto nel 1991 («dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Arcipelago delle Egadi», decreto 10 agosto 1991 dell'Assessorato ai beni culturali e ambientali, *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991) ma proposto sin dal 1987, con pubblicazione nell'albo pretorio del comune dall'11 agosto all'11 novembre 1987, e omette di citare il fatto che ancora prima l'Assessorato regionale ai beni culturali aveva notificato i provvedimenti cautelativi della legge n. 1497 del 1939, inibendo su tutto il territorio dell'isola modificazioni pregiudizievoli per il paesaggio, e ciò proprio al fine di «evitare interventi irreparabili, quale quello della costruzione del complesso carcerario»;

2) affida un suo fondamentale presupposto, la localizzazione dell'opera, ad un doppio fuorviante falso, il falso che nega l'unicità e la totalità del vincolo stabilito dal decreto del 1991: la contrada Arena, prescelta per la localizzazione, viene spacciata quale area «non soggetta a vincolo paesaggistico», mentre la contrada Mustazello, indicata dalla precedente, originaria, localizzazione, viene rappresentata come area alla quale un imprecisato vincolo paesaggistico della Sovrintendenza sarebbe circoscritto; il falso sulla contrada Arena è da valutare anche alla luce della prospettiva di ricerca e di valorizzazione di beni culturali aperta da alcuni saggi archeologici stratigrafici compiuti nell'area e degni di particolare attenzione (gli scavi, i ritrovamenti di tombe violate in antico e in cui la spoliazione è stata radicale, i frammenti di anfore puniche e di anfore greco-italiche che per datazione indicano un *terminus post quem* ora tra il III e il II secolo ora tra il II e il I secolo a.C.; gli ambienti scoperti, hanno, per un verso, consentito di individuare parti di due necropoli del cui impianto i materiali rinvenuti non

permettono ancora di stabilire una datazione certa, e, per altro verso, di ipotizzare un uso agricolo dell'area prima delle necropoli; infatti questi saggi, e i loro parziali risultati, hanno indotto il direttore dei lavori dirigente tecnico archeologico a prospettare l'opportunità di proseguire e di ampliare gli scavi ai fini di conoscere meglio la storia di questa contrada di Favignana, e, in particolare, di approfondire il quadro storico-archeologico del prima e del dopo della grande battaglia delle Egadi, che, con la distruzione della flotta cartaginese, pose fine alla prima guerra punica nel 241 a.C.);

3) ripete questo falso sulla contrada Arena quando omette di menzionare il parere reso il 2 novembre 1993 dal Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 80 del 1977 («il vincolo di immodificabilità attualmente vigente sull'isola preclude in modo assoluto, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico, l'assentibilità della soluzione individuata per la localizzazione di un nuovo carcere nell'isola di Favignana... detta soluzione può essere esaminata solo a seguito della approvazione del piano paesistico territoriale, cui è preordinato il vincolo anzidetto, a condizione che sia compatibile, tra l'altro, con le previsioni di detto piano»);

4) omette di dar notizia del voto espresso il 27 ottobre 1993 dal consiglio regionale dell'urbanistica: «Il consiglio ritiene che il progetto, nella attuale situazione vincolistica, non possa essere preso in esame»;

5) aggrava il ripetuto falso sulla contrada Arena quando sceglie di non citare, e però di contraddire apertamente, la norma con la quale l'opera oggetto della convenzione è incompatibile: il decreto 1° febbraio 1996, «Piano paesistico territoriale delle Isole Egadi» (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996). La scelta dei falsi appare ancor più significativa se si considera che nel decreto è contenuto un riferimento esplicito e dettagliato ad una opposizione mossa contro il piano paesistico proprio dal Ministero di grazia e giustizia nel 1994, e alla decisione di respingerla: «... la contrada Arena è sottoposta dal piano territoriale paesistico a misure di salvaguardia archeologiche. Queste impongono un ridimensionamento dell'area di sedime del carcere tale da rendere la struttura inidonea alla sua funzione. Permanendo l'esigenza di realizzare a Favignana un penitenziario, la cui migliore sede rimane quella di contrada Mustazzello, l'amministrazione opponente chiede una variante al piano territoriale paesistico che preveda la «riconferma dell'area in contrada Mustazzello quale area di sedime...». A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che l'articolo 69 delle norme del piano detta precisi criteri... Le motivazioni vanno ricercate nel forte impatto ambientale e paesistico che l'eventuale realizzazione di un'opera così impegnativa avrebbe... Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e quelle già formulate dallo stesso comitato...»;

6) comprende come propria parte integrante, e qualificante, un «progetto di massima», che, contro legge (innanzitutto contro la legge n. 1497 del 1939), non è stato sottoposto alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali; anche questa illegalità appare ancor più significativa se si considerino gli articoli 61, 62, e 63 del Piano territoriale paesistico dedicati agli «interventi di rilevante trasformazione del territorio», alle «procedure», alla «compatibilità paesistico-ambientale»; in base a questi articoli infatti la Soprintendenza non avrebbe mai potuto approvare il «progetto di massima», nè mai avrebbe potuto sottrarsi al dovere di giudicarlo radicalmente incompatibile con il piano territoriale paesistico, prima di tutto perchè le dimensioni planimetriche e volumetriche del megacarcere sono in sè inconciliabili con il prescritto «rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal piano» (articolo 61), e anche perchè il «progetto di massima» era e rimane proprio per queste ragioni sprovvisto del prescritto «studio di compatibilità paesistico-ambientale» (articolo 63) e dei prescritti «studi in materia paesistica, storica e naturalistica (geologica, ecologica, botanica, faunistica) in ragione delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'intervento espresse con riferimento ai contenuti del piano» (articolo 62), e sprovvisto, ancora, delle prescritte «proposte alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto sul paesaggio e sull'ambiente» (articolo 62);

7) tende a presentare l'originario «progetto di massima» della amministrazione dei lavori pubblici posto a base della gara esperita nel 1992 per l'affidamento in concessione come progetto ancora valido nonostante il cambiamento della localizzazione dell'area intervenuto nel 1995, e tale, quindi, da non comportare la necessità di esperire una nuova gara e da legittimare il riaffidamento alle medesime imprese: alla nuova area viene attribuita non solo la condizione di area «non soggetta a vincolo paesaggistico», ma anche quella di area dalle «medesime caratteristiche geomorfologiche», e anche questa attribuzione appare come non vera in quanto non fondata sul supporto documentario di preliminari indagini geologiche e geotecniche (la convenzione, infatti, non contiene riferimento alcuno a tale supporto documentario e prescrive alle imprese concessionarie non solo di operare «l'adeguamento planimetrico dei corpi di fabbrica alla diversità del perimetro e della viabilità in relazione alla nuova localizzazione» – e cioè di fare un progetto nuovo, diverso da quello posto a base della gara! –, ma anche di effettuare le indagini geologiche e geotecniche sui terreni interessati, e ciò, evidentemente, perchè l'amministrazione non aveva fatto, come avrebbe dovuto, le indagini preliminari);

8) contiene una clamorosa contraddizione con la clausola della «segretazione» dei lavori (clausola che le stesse imprese aggiudicatrici avevano invocato contro la pubblicità della gara in uno dei motivi dei propri ricorsi respinti dal TAR!); aggira il criterio 13 della direttiva n. 4006 del 2 agosto 1992 del ministro dei lavori pubblici Merloni («per i lavori dichiarati segreti... possono partecipare alla gara solo imprese dotate dei requisiti di riservatezza indicati dalla autorità competente»), e non dà certezza alcuna sui sog-

getti ai quali la costruzione del megacarcere sarà effettivamente affidata, e sulle forme e condizioni di tale affidamento; prevede, infatti, che il ruolo delle imprese concessionarie possa essere non quello dei costruttori, ma quello di intermediari di lavori e opere, e di distributori di decine di miliardi, laddove alle imprese concessionarie è data «facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori: movimenti di terra, demolizioni, sistemazioni stradali ed esterne in genere; strutture in cemento armato; pavimentazioni, intonaci, sottofondi, murature; impermeabilizzazioni; coloriture e verniciature; posa in opera di isolanti e coibenti con posa non eseguita dalla ditta fornitrice; montaggio di manufatti prefabbricati, serramenti, opere in ferro e vetri qualora il montaggio non sia eseguito dalla ditta fornitrice; impianti tecnologici» (quali opere o lavori, essenziali alla costruzione del megacarcere, e piccoli o grandi che siano, non sono compresi in questo elenco redatto per quei subappalti che la storia ha dimostrato essere riserva di caccia privilegiata dalle imprese mafiose?!);

9) prevede costi che, al netto della maggiorazione del trasporto mare, sono inspiegabilmente molto più alti di quelli di un altro carcere realizzato in Sicilia negli stessi anni, tra il 1992 e il 1996, ed ora completato: il carcere di Siracusa, che prevedeva 250 detenuti e 150 sorveglianti (e oggi vi si registra una presenza di circa il doppio), è stato realizzato interamente con un costo per lavori di 50 miliardi, mentre il carcere di Favignana, per 200 detenuti e 150 sorveglianti, e con un progetto andato in gara nel 1992, dovrebbe venire a costare, non nella sua interezza, ma per il solo «lotto funzionale», 93 miliardi per lavori;

10) non dice perchè e come al momento della gara del 1992 lo stralcio funzionale era di 50 miliardi su un importo complessivo dell'opera di 88 miliardi e 450 milioni, e nel 1996 diventa di 93 miliardi e 450 milioni su un importo complessivo di 120 miliardi senza che vengano indicate categorie di lavori diverse e/o in maggiore quantità rispetto alle previsioni originarie, e, perfino, contro il decreto ministeriale 29 marzo 1996, n. 2435/21/106 («per quanto attiene agli aspetti finanziari dell'opera va rilevato che l'importo complessivo originariamente attuato in lire 88.450.000.000, finanziato per 50 miliardi, deve ritenersi tuttora adeguato, stante che nessun elemento nuovo è venuto a modificare tali previsioni»);

11) non indica la dimensione del lotto funzionale e perciò configura il «completamento» che si prevede di affidare al medesimo concessionario come un completamento... «infinito»;

12) compie una svista sorprendente in una clausola relativa alla redazione del progetto esecutivo e dello stralcio funzionale, quella sui «computi metrici»: «il concessionario assumerà la piena responsabilità dell'esattezza dei computi metrici per cui, indipendentemente dal parere sui progetti dell'organo consultivo della amministrazione, sia per i lavori da compensarsi a *forfait* che per i lavori da compensarsi a misura, errori formali o sottostime ingiustificate nei computi non potranno comportare variazioni del prezzo che sarà contrattualmente fissato». La clausola appare, a prima vista, come una tutela della amministrazione, e tuttavia, si risolve,

obiettivamente, e a spese della amministrazione, in una particolare generosità nei confronti delle imprese concessionarie: la sottile dizione «errori formali o sottostime», e la scelta di non contemplare qui la «sovrastima» che di norma è esplicitamente prevista nelle convenzioni, regala alle imprese concessionarie la possibilità di errori di «sovranumerazione» nei computi metrici, errori tali che potrebbero far lievitare di tanti e tanti miliardi la spesa del concedente e l'arricchimento del concessionario, dal momento che è noto come l'amministrazione non sia usa verificare i computi metrici a causa della sua strutturale impossibilità operativa;

13) contraddice radicalmente quella «direttiva sulle modalità di gestione delle opere pubbliche» n. 4006 del 2 agosto 1992 del Ministro dei lavori pubblici Merloni, in base alla quale il medesimo Ministro aveva invitato il 12 febbraio 1993 il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ad «interrompere la procedura di affidamento (alle imprese allora e tuttora aggiudicatarie) intrapresa, avviandone un'altra che sia in linea con la direttiva n. 4006» con le seguenti motivazioni: *a)* l'individuazione del concessionario «senza il ricorso a forme di pubblicità»; *b)* la necessità «di una maggiore concorsualità tra un numero congruo di imprese tale da assicurare la trasparenza del procedimento amministrativo»; *c)* la indispensabilità «di una definizione esatta delle opere da eseguire e dei relativi oneri sulla base di un dettagliato progetto esecutivo che escluda il ricorso a varianti, causa di ritardi e di lievitazione dei costi». Questa direttiva n. 4006 del 1992 – il cui annullamento è, non a caso, tra le richieste delle imprese aggiudicatarie respinte allora dal TAR – è dalla convenzione rovesciata nei «criteri» seguenti: criterio 2: «nella programmazione degli interventi di competenza si deve privilegiare la ristrutturazione o il restauro del patrimonio edilizio pubblico esistente rispetto alla nuova edificazione. Pertanto va preventivamente verificata la possibilità di soddisfare le esigenze funzionali delle amministrazioni mediante il riadattamento di edifici esistenti»; criterio 3: «nel caso di lotto funzionale è necessario che esista il progetto esecutivo dell'intera opera e la previsione della esecuzione nel triennio»; criterio 4: «i progetti esecutivi devono essere corredati di... studio dell'impatto ambientale...»; criterio 9 : «l'affidamento di lavori pubblici avviene... mediante procedure concorsuali bandite sulla base di progetti esecutivi.... l'utilizzo del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa è consentito solo nei casi in cui si debba ritenere indispensabile l'apporto progettuale dei concorrenti e la relativa determinazione deve essere analiticamente motivata, anche con l'indicazione dei requisiti minimi per la redazione di varianti da parte degli offerenti. All'elemento di valutazione attinente al "prezzo" va attribuita una incidenza non inferiore al 60 per cento del totale»; criterio 11: «il ricorso alla trattativa privata nell'ambito delle ipotesi tassative previste dalle norme comunitarie e da quelle nazionali va comunque circoscritto ai casi in cui sia documentata la mancanza di una pluralità di offerenti ovvero sussistano ragioni di eccezionale urgenza... Per lavori di importo superiore a 2 miliardi è richiesta, al fini della ammissibilità della trattativa privata, la autorizzazione ministeriale previa

acquisizione dei necessari pareri tecnici»; criterio 14: «l'affidamento ad uno stesso soggetto della progettazione e dell'esecuzione dell'opera è disposto in casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministro, sentiti i competenti organi tecnici... deve essere parimenti autorizzato il ricorso a procedure diverse da quelle di cui al criterio 9»; criterio 16: «prima della aggiudicazione o dell'affidamento dei lavori l'Amministrazione deve acquisire elementi certi, sotto i profili tecnici, urbanistici ed ambientali circa la vocazione dell'area individuata...»;

14) contiene un «progetto di massima» il cui «elenco prezzi» è stato «redatto dall'ufficio tecnico della Direzione generale edilizia statale e servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici sotto la diretta supervisione dell'ingegner Carlo Oriani», secondo quanto risulta agli interpellanti grande esperto di lavori pubblici e collettore confesso di tangenti. Costui aveva l'incarico di direttore generale della edilizia statale, incarico «nevralgico» per come era stato reso funzionale a garantire accordi tra imprese e responsabili istituzionali della amministrazione dei lavori pubblici. L'ingegner Carlo Oriani venne arrestato su richiesta della procura della Repubblica di Verbania nell'ambito di un procedimento su numerosi reati di corruzione contestati ad imprese e a funzionari di provveditorati alle opere pubbliche e del Ministero dei lavori pubblici, impegnati nella realizzazione della scuola agenti di custodia di Verbania-Pallanza, della caserma di polizia di Ascoli Piceno e di diverse carceri (Santa Maria Capua Vetere, Vibo Valentia, Favignana, Lecce). Dopo l'applicazione della pena a seguito di patteggiamento, con sentenza irrevocabile del GIP di Verbania dell'11 luglio 1994 per anni 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione (pena sospesa), è, attualmente, ancora per corruzione, sottoposto ad altro procedimento penale nel quale ha reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie così come un altro protagonista della corruzione finalizzata al megacarcere di Favignana, Claudio Navarra. Il procedimento penale a carico di Carlo Oriani, di Claudio Navarra e di altri protagonisti del sistema di illegalità in quegli anni diffuso nella amministrazione dei lavori pubblici, e a carico del ministro Prandini, trasmesso da Torino e da Verbania per competenza alla procura della Repubblica di Roma, è stato trasferito al collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, che, a conclusione delle indagini, ha ottenuto dal Senato della Repubblica, nella seduta del 18 novembre 1997, l'autorizzazione a procedere per il delitto di corruzione aggravata. E in questo procedimento la difesa di Carlo Oriani si sarebbe riservata di richiedere il patteggiamento in continuazione rispetto all'episodio nel quale c'è già applicazione della pena del tribunale di Verbania. Carlo Oriani avrebbe nel corso del procedimento penale asserito di avere rivolto – su richiesta del ministro Prandini – segnalazioni «penetranti» ai provveditori per le opere pubbliche della Puglia e della Sicilia, interferendo nella loro competenza, per le gare relative alle carceri rispettivamente di Lecce e di Favignana. E, alla stessa maniera usata per le altre opere nei confronti di ciascuno degli imprenditori interessati, dopo il positivo esito di queste segnalazioni, e con l'aggiudicazione dei lavori alle imprese raccomandate,

aveva chiesto, e ottenuto, su pressione e per conto del Ministro medesimo, la somma di 300 milioni dalle mani di Claudio Navarra, presidente, amministratore delegato e direttore tecnico della impresa capogruppo aggiudicataria allora, e tuttora, dell'appalto. Il nome di Navarra (il quale, peraltro, per i propri lavori, ad Oriani avrebbe richiesto anche interventi capaci di accelerare adempimenti assai lunghi) sarebbe stato inoltre fatto da Oriani a proposito delle ditte che in occasione delle festività natalizie invece di regali gli avevano corrisposto somme di denaro. Nel corso del procedimento penale Claudio Navarra avrebbe raccontato di avere chiesto a Carlo Oriani l'invito alla gara e di averne poi soddisfatto la domanda di 300 milioni;

15) l'elenco prezzi del progetto di massima sembra corrispondere alle maggiorazioni denunciate al collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma da un altro direttore generale dell'edilizia statale, Federico Cempella, rimosso dal ministro Prandini per essersi opposto a varianti-regalo in favore degli imprenditori delle carceri e sostituito con Carlo Oriani in forza di un provvedimento pretestuoso ed illegittimo per cui il TAR avrebbe nel 1994 condannato l'amministrazione. L'elenco prezzi per il carcere di Favignana è da rileggere alla luce delle contestazioni sui prezzi in quel tempo avanzate in seno al comitato paritetico Ministero di grazia e giustizia-Ministero dei lavori pubblici, e, in particolare, alla luce dei fatti ricordati da Federico Cempella al collegio per i reati ministeriali sui contrasti insorti a causa dei tentativi di rendere più conveniente il quadro economico delle convenzioni e di riportare il prezzo a un regime coerente con i prezzi praticati dalla amministrazione nella gestione diretta. L'elenco prezzi fabbricato per il carcere di Favignana appare come una delle chiavi essenziali a spiegare i falsi, le illegalità e le anomalie di cui ai punti precedenti, in quanto i prezzi, al netto della maggiorazione del trasporto mare, sono contraddistinti da una sistematica e assai sorprendente maggiorazione rispetto al «prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana» periodicamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (prezzario storicamente al di sopra di ogni sospetto di penalizzazione dei signori dei pubblici appalti per essere formulato, e via via aggiornato, con la determinante partecipazione del collegio regionale dei costruttori): per le categorie di lavori di maggiore incidenza, quali per esempio, il calcestruzzo e il ferro, l'elenco prezzi raggiunge particolari livelli di munificenza (la differenza rispetto al prezzario allora vigente e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 marzo 1991 e rispetto a quello in uso nei carceri dati in concessione dall'allora Edil.pro del gruppo Iri-Italstat, sempre al netto della maggiorazione del trasporto mare, oscilla tra il 10 per cento e oltre il 20 per cento, mentre nel campo delle forniture si arriva a livelli paradossali come quello del prezzo del «vetro antiproiettile senza proiezione di schegge e antisfondamento»: il prezzo del 1992, a parità di spessore, non è stato ancora raggiunto dai prezzi ufficiali delle ditte 1998 - lo scarto nel 1992 era plurimiliardario, ora è stimabile a poco più di un miliardo -). Per le imprese allora e tut-

tora aggiudicatarie il costo della prima *tranche* di tangente – i 300 milioni che Carlo Oriani e Claudio Navarra hanno confessato di avere rispettivamente percepito e dato – appare essere quasi irrilevante rispetto alla prospettiva dell'arricchimento garantito dal solo prezzario;

nel caso in cui i citati vizi della convenzione dovessero dalla verifica risultare confermati, e, in particolare, dovessero esser comprovate le gravi anomalie relative ai costi dell'opera e al rapporto rovesciato tra concedente e concessionario, se i Ministri non ritengano indispensabile:

1) revocare immediatamente la convenzione e la scelta stessa dell'opera;

2) impedire che, mentre i protagonisti confessi della tangente vengono perseguiti, l'opera voluta dalla corruzione si realizzi;

3) verificare – una volta che la prima *tranche* della tangente è stata accertata e ammessa – se dopo di allora, lungo gli zig-zag del successivo andamento dei rapporti tra le imprese aggiudicatarie e l'amministrazione (in particolare il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia), le anomalie che sono seguite e le abnormità della convenzione non possano, per la loro quantità e qualità, essere attribuite ad altri nuovi episodi di corruzione eventualmente intervenuti;

4) far chiarezza sul perchè nelle «informazioni pervenute dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» riferite nell'Aula del Senato dal sottosegretario Ayala il 20 marzo 1998 siano compresi – per quanto attenuati dal sapiente ricorso del sottosegretario Ayala al condizionale – gli «eventuali profili di danno erariale a cui potrebbe essere esposta l'Amministrazione in caso di diverse e improvvise determinazioni», e, cioè, più precisamente, fare chiarezza sulle ragioni di quel che appare essere stato a lungo, e continuare ad essere, un vero e proprio rovesciamento delle parti: l'amministrazione esposta a danno erariale nel caso di revoca dell'appalto e della decisione stessa di costruire il megacarcere, e non, al contrario, l'amministrazione tenuta, in autotutela, all'annullamento di ufficio della aggiudicazione, a causa sia dei vizi che segnano la gara e la convenzione, sia della corresponsione di tangente, di cui son confessi entrambi, chi l'ha data e chi l'ha presa;

5) fare altrettanta chiarezza sulle vere ragioni della proposta di ridimensionamento formulata nel febbraio scorso dal direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al Ministero dei lavori pubblici e al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia «a seguito del dibattito emerso in varie sedi in ordine all'impatto ambientale» e fatta ribadire nella citata risposta del sottosegretario Ayala al Senato (dagli originari 200 posti detentivi a 100, dalle originarie 150 unità di personale di vigilanza a 75, e da 8 a 3 alloggi di servizio, l'eliminazione del reparto lavorazioni e la riduzione dell'area): ammesso e non concesso che il numero programmato per Favignana fosse davvero corrispondente a esigenze reali, la scelta di dimezzarlo, e quindi di affidare l'altra metà alla costruzione di un altro carcere, non costituisce forse un aumento improprio dei costi unitari dell'uno e dell'altro? E tanto aggravio di spesa, unito alla persistente obiettivamente irrisolta, incompatibilità

del penitenziario con il piano territoriale paesistico, quale ragione e fine potrebbe mai avere se non quello di dover rispondere ad un superiore imperativo (il carcere di Favignana «s'ha da fare»), e, quindi, di realizzare un obiettivo del tutto estraneo agli interessi istituzionali del Ministero: assicurare la continuità dell'opera alle medesime imprese che con l'amministrazione e con il provveditorato alle opere pubbliche hanno condiviso tante illegalità?;

6) comprendere in questa opera di chiarezza sul descritto rovesciamento delle parti la necessità di accertare una circostanza che si sarebbe evidenziata nel procedimento penale davanti al collegio per i reati ministeriali: se e in quale misura il sistema di corruzione all'interno della amministrazione dei lavori pubblici traesse origine più dalle iniziative delle imprese che da quelle dei funzionari, e se tale convincimento sia stato espresso da Carlo Oriani in base a riscontrabili circostanze obiettive o solamente ai fini della propria difesa e a causa delle «pesanti» e «brutali» richieste politiche che gli erano state fatte a favore di una impresa – chiave del rapporto mafia – appalti, l'impresa Costanzo;

7) compiere una attenta ricognizione delle effettive capacità del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo di far valere l'interesse generale, di tutelare la pubblica amministrazione, di non arrovesciare il rapporto concedente-concessionario in un rapporto di dipendenza del concedente dal concessionario, e assumere di conseguenza le coerenti iniziative di bonifica e di innovazione degli apparati, ritenendo la imminente nomina del Provveditore una occasione per garantire che a dirigere il Provveditorato e un suo rinnovamento profondo sia posto un soggetto dotato delle competenze e delle esperienze indispensabili a prevenire la corruzione e ad affermare legalità ed efficienza;

8) controllare rigorosamente e a tappeto se, nella esecuzione dei programmi di edilizia penitenziaria e nella realizzazione di singole carceri e caserme, sono state messe al bando, o se, invece, persistono, procedure simili a quelle contenute nella convenzione per Favignana, o, più in generale, analoghe a quelle contestate nella indagine del collegio per i reati ministeriali e a tale collegio denunciate dal direttore generale Federico Cempella, e da questo controllo far scaturire, per i lavori in corso, iniziative capaci di apportare ogni correzione eventualmente necessaria, e per i programmi adottati e da adottare provvedimenti che preventivamente assicurino l'interesse generale e la tutela della pubblica amministrazione (numerose e utili indicazioni si possono trarre in proposito dai ricchi materiali raccolti dalla 1^a Commissione permanente del Senato nella sua «Indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione»);

9) richiedere al prefetto di Trapani la immediata revoca del decreto che ha aperto alle imprese concessionarie l'accesso ai luoghi, e, contestualmente, verificare come mai per tale decreto agli uffici della prefettura di Trapani sia stata sufficiente una semplice presa d'atto della convenzione, e possano essere sfuggite l'importanza dell'opera e la rilevanza dei luoghi, e, ancor più,

possano essere stati dimenticati quel vincolo e quel piano territoriale paesistico che la convenzione aveva voluto ignorare;

10) adoperare la revoca della convenzione e la rinuncia ad un'opera incompatibile con la valorizzazione di Favignana e con il suo piano territoriale paesistico per sbloccare subito ingenti risorse e destinarle ad opere riconosciute necessarie e urgenti e tuttavia rinviate proprio per mancanza di fondi;

se non intendano destinare alla valorizzazione delle Egadi, e alla ricerca e tutela dei suoi beni culturali sottomarini, i miliardi che possono essere risparmiati all'erario grazie all'iniziativa di questo atto parlamentare e alla verifica che ne saprà fare il Governo.

Interrogazioni

FIGURELLI, SALVI, BERTONI, SCIVOLETTO, BARRILE, CORRAO, DIANA Lino, BATTAFARANO, TAPPARO, LOMBARDI SATRIANI, PARDINI, CALVI, BESOSTRI, BONFIETTI, FASSONE, SMURAGLIA, PAGANO, BISCARDI, MASULLO, DE ZULUETA, VELTRI, DE GUIDI, OCCHIPINTI. – *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

(3-01486)

(9 dicembre 1997)

se sia stata operata, e con quale esito, o se si intenda operare o rinnovare, la verifica di impatto ambientale del megacarcere che si intende realizzare nell'isola di Favignana;

per quali ragioni, fatto cadere nel 1994, il progetto di nuovo carcere a Favignana venga ripreso proprio ora: proprio quando è stata presa dal Governo la decisione di dismettere l'istituto penitenziario dell'Asinara nonostante gli investimenti e i nuovi manufatti realizzativi dal Ministero di grazia e giustizia, decisione in gran parte legata alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali di quell'isola;

se non ritengano i Ministri di dovere nell'immediato sospendere, e quindi eliminare, la realizzazione del progetto, non solo in considerazione della necessità di salvare l'ambiente dell'isola di Favignana dal gravissimo scempio di una struttura di oltre 500.000 metri cubi di cemento, ma anche e soprattutto in base ad una attenta e rigorosa analisi del rapporto costi/benefici condotta sulle grandi e assai particolari risorse dell'isola, sulle potenzialità della loro piena valorizzazione e della conseguente promozione e nuova qualificazione del turismo, e sugli ostacoli gravi che il progettato carcere minaccia di rappresentare nei confronti della tutela di tante e tali risorse e della valorizzazione di grandi potenzialità;

quali determinazioni intendano assumere per gli investimenti del Governo da un dato di fatto assai facilmente verificabile e purtroppo a torto ignorato fino ad ora: il vantaggio minimo che la realizzazione del nuovo carcere di Favignana riuscirebbe a produrre alla riforma e al miglioramento della situazione penitenziaria, in cui il Governo è fortemente impegnato, è assai meno che zero, è incommensurabile rispetto all'entità e alla qualità del danno generale che sarebbe prodotto dalla

mancata valorizzazione dell'isola di Favignana (ci si chiede perchè mai Favignana isola penitenziaria e non invece Favignana isola della riserva marina, isola ricca di beni archeologici e possibile stazione di archeologia sottomarina – al centro di un bacino che l'antichistica e gli stessi ritrovamenti indicano essere straordinario, e non solo in relazione alla «battaglia delle Egadi» –, isola della antica tonnara Florio da recuperare e valorizzare, isola ancora da dotare di un porto e da attrezzare ad un nuovo turismo in maniera non contraddittoria con la tutela ambientale);

in quale considerazione i Ministri tengano le valutazioni della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani contrarie al progetto del carcere e legate alle prospettive della ricerca e della valorizzazione dei beni archeologici oltre che della tutela dei beni naturalistici e ambientali, e quali risposte intendano dare i Ministri alla Lega per l'ambiente, al WWF, a Italia Nostra, alle associazioni ambientaliste e alla Provincia regionale di Trapani, giustamente allarmate dalla minaccia del nuovo carcere, possibili soggetti di una nuova gestione della riserva marina, e protagoniste di proposte più generali, e ben più convenienti e realistiche, di valorizzazione dell'isola;

se i Ministri intendano concertare la riconversione delle ingenti risorse già destinate alla costruzione del nuovo carcere su un progetto nuovo di valorizzazione culturale, ambientale e turistica di Favignana e delle Egadi, anche in considerazione di quanto il territorio della provincia di Trapani sia già occupato da istituti di pena (Trapani, Castelvetrano e a breve termine Marsala);

se, in conseguenza delle ragioni sopra esposte, non si ritenga di dover intervenire sul Forte di Favignana per una opera di ristrutturazione, volta a riconvertire un «carcere speciale» in «carcere a custodia attenuata», nel quale sperimentare un impiego dei detenuti in servizi civili utili all'isola e al progetto della sua valorizzazione al fine di favorirne il recupero e il reinserimento sociale, e anche di dare attuazione a idee e progetti di innovazione già coltivati dal Ministero di grazia e giustizia proprio in occasione della dismissione delle isole di Asinara e Pianosa.

FIGURELLI, SALVI, MANCONI, ROBOL, MARINO, DUVA, (3-01934)
 OCCHIPINTI, BARRILE, BATTAFARANO, BERTONI, BESOSTRI, (14 maggio 1998)
 BISCARDI, BOCO, BORTOLOTTI, BONFIETTI, CALVI, CARCARINO, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, DE GUIDI, DE LUCA Athos, DE ZULUETA, DIANA Lorenzo, FALOMI, FASSONE, FERRANTE, GIOVANELLI, LOMBARDI SATRIANI, MASULLO, MELE, MONTAGNINO, PAGANO, PAROLA, PETTINATO, PIERONI, RUSSO SPENA, TAPPARO, UCCHIELLI, VELTRI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

se, nel processo per corruzione a carico dell'ex Ministro dei lavori pubblici Giovanni Prandini, del direttore generale dell'edilizia statale del medesimo Ministero ingegner Carlo Oriani, e dei rappresentanti di imprese imputati di aver dato loro tangenti per l'affidamento degli ap-

palti delle carceri di Vibo Valentia, Santa Maria Capua Vetere, Favignana, Lecce, Verbania, e della caserma di polizia di Pesaro, si siano costituiti, o intendano costituirsi, parte civile, a tutela dell'interesse generale e di ciascuno dei loro Ministeri, entrambi già identificati dal rinvio a giudizio come istituzioni «offese» (la prima udienza è già fissata il prossimo 8 giugno);

quali siano stati, o siano, l'iter e i costi di ciascuna delle carceri e caserme menzionate, quali controlli siano stati effettuati, o si intenda compiere, sulle procedure e sui costi della loro esecuzione, e, ancora, quali siano i risultati della ricognizione indispensabile a verificare rigorosamente se le tangenti abbiano avuto conseguenze non limitate al momento della gara, ma estese al tempo successivo, e relative alla produzione di anomalie amministrative e/o di costi impropri;

quali rapporti – nel tempo seguito al versamento delle tangenti legate a queste opere – le amministrazioni dei lavori pubblici e della giustizia abbiano avuto con le imprese i cui rappresentanti hanno versato le tangenti che sono alla base del processo;

quali atti le amministrazioni dei lavori pubblici e della giustizia abbiano compiuto, o intendano compiere, capaci di impedire che, mentre i protagonisti delle tangenti vengono perseguiti sul piano «giudiziario», sul piano «politico amministrativo» abbia invece a realizzarsi quanto la corruzione aveva voluto, come nel caso illustrato dell'interpellanza 2-00545 del 30 aprile 1998 (dei senatori Figurelli, Salvi, Manconi, Pieroni, Marino, Salvato, Robol, Barrile, Battafarano, Bertoni, Besostri, Biscardi, Boco, Bonfietti, Calvi, Capaldi, Carcarino, Conte, Cortiana, D'Alessandro Prisco, De Luca Athos, De Zulueta, Diana Lorenzo, Ferrante, Gambini, Giovanelli, Lombardi Satriani, Lubrano di Ricco, Massullo, Montagnino, Pagano, Pardini, Parola, Pettinato, Ripamonti, Russo Spena, Sarto, Scivoletto, Squarcialupi, Staniscia, Tapparo, Veltri), il caso dell'appalto di un'opera da non realizzare per la sua incompatibilità ambientale: l'appalto inquinante ed inquinato del «carcere d'oro» di Favignana, per il quale due imputati del processo, il direttore generale dell'edilizia statale ingegner Carlo Oriani e il rappresentante dell'impresa, allora, e tuttora, aggiudicataria, hanno già confessato di avere rispettivamente percepito e consegnato una tangente di 300 milioni.

DE LUCA Athos, PETTINATO, PIERONI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – (3-02181)
(già 4-11954)
(21 luglio 1998)

Premesso:
che con decreto-legge n. 553 dell'ottobre 1996 si è decisa la dismissione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, in relazione alla vetustà e all'anti-economicità delle strutture e alla tutela dei beni culturali e ambientali delle isole;

che nell'isola di Favignana, nell'arcipelago delle Egadi, esiste un piccolo carcere nel Forte San Giacomo che ospita 130 detenuti e 122 agenti di polizia penitenziaria;

che vi sono diverse strutture penitenziarie a Trapani, Marsala, Palermo, Castelvetrano;

che nell'isola di Favignana esiste una riserva naturale marina e la soprintendenza ai beni culturali di Trapani è contraria alla realizzazione di un nuovo carcere in ragione del grande pregio archeologico e ambientale dell'isola;

che il futuro dell'economia dell'isola, perla delle Egadi, è rappresentato proprio dal turismo, dalla pesca e dalle bellezze ambientali e culturali e non già dalla realizzazione di una nuova isola penitenziaria;

che esistono negli istituti penitenziari già in funzione molti padiglioni e sezioni inutilizzati che, attraverso lavori di ristrutturazione e ammodernamento, peraltro richiesti da numerosi direttori, potrebbero risolvere i problemi di superaffollamento con un impegno economico contenuto, con l'ottimizzazione del personale e senza consumare altro territorio, mettendo subito a disposizione nuovi padiglioni, anzichè attendere lunghi anni per la costruzione di nuove carceri;

che il Sottosegretario per i lavori pubblici Mattioli ha manifestato pubblicamente un parere contrario al nuovo carcere con numerosi argomenti;

che risulta che alcuni autorevoli capigruppo della maggioranza hanno inviato una lettera ai Ministri competenti in data 27 maggio 1998 con la quale hanno chiesto di recedere dalla realizzazione dell'opera;

che trattasi di un'opera legata alla corruzione e alle tangenti i cui protagonisti sono rei confessi e imputati nel medesimo processo penale per il quale il Senato ha concesso nel novembre scorso l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Prandini,

si chiede di conoscere quali iniziative urgentissime i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere per revocare la convenzione in oggetto.

D'ALÌ. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, dell'ambiente, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso: (3-02204)
(30 luglio 1998)

che la costruzione del megacarcere di Favignana prevista per legge è stata concepita negli anni '80, molto prima quindi di quel decreto che ha liberato le isole dell'Asinara e di Pianosa dai penitenziari che ne opprimevano le potenzialità di sviluppo turistico;

che la convenzione n. 4466, stipulata il 26 giugno 1997 tra il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e l'associazione temporanea tra le imprese Italiana Costruzioni e Tosi Ezio e firmata da Sturiale, viceprovveditore alle opere pubbliche, e da Navarra, presidente del consiglio di amministrazione della Italiana Costruzioni, è inficiata da vizi dai quali è segnata la storia della gara e degli affidamenti e riaffidamenti dell'opera alle imprese aggiudicatarie;

che la convenzione omette di citare il vincolo di legge su tutta l'isola di Favignana e sull'intero arcipelago delle Egadi apposto nel 1991 con decreto dell'assessorato ai beni culturali ed ambientali della regione siciliana ed omette anche di citare il fatto che lo stesso assessorato aveva inibito su tutto il territorio dell'isola mo-

dificazioni pregiudizievoli per il paesaggio, ciò proprio per evitare interventi irreparabili quale la costruzione di un complesso carcerario;

che la convenzione omette di dare notizia del voto espresso il 27 ottobre 1993 dal consiglio regionale dell'urbanistica che riteneva nell'attuale situazione vincolistica di non potere prendere in esame il progetto;

che essa comprende come propria parte integrante e qualificante un progetto di massima che contro legge non è stato sottoposto alla soprintendenza ai beni culturali e ambientali;

che la convenzione tende a presentare l'originario progetto di massima dell'amministrazione dei lavori pubblici posto a base della gara esperita nel 1992 per l'affidamento in concessione come progetto ancora valido nonostante il cambiamento della localizzazione dell'area intervenuto nel 1995;

che essa contiene una clamorosa contraddizione con la clausola della segretezza dei lavori;

considerato:

che l'isola di Favignana e nel suo complesso tutto l'arcipelago delle Egadi soffrirebbero un danno paesaggistico ed economico dalla costruzione di una tale struttura considerando il turismo e la valorizzazione paesaggistico-culturale come gli sbocchi naturali per lo sviluppo economico delle isole Egadi;

che in ogni caso i vizi che inficiano la convenzione devono comunque portare ad una seria riflessione sulla opportunità di perseguire tale azione dannosa;

che in provincia di Trapani esiste un'altra struttura carceraria in costruzione nel comune di Marsala ed un'altra struttura carceraria ultimata e mai aperta nel comune di Castelvetro,

si chiede di sapere se il Governo intenda:

revocare immediatamente la convenzione e la scelta stessa dell'opera;

rivedere la decisione di realizzare un'opera incompatibile con la valorizzazione di Favignana e con il piano territoriale paesistico;

attivare l'utilizzazione del carcere nuovo di Castelvetro;

destinare alla realizzazione di progetti per infrastrutture portuali e di realizzazione di servizi essenziali nelle isole Egadi, oltrechè di recupero del patrimonio architettonico e storico di proprietà demaniale esistente nelle stesse isole, almeno il 50 per cento della somma a suo tempo destinata alla costruzione del nuovo carcere.

